

CASO 47 - Discusso nel GdL SGA del 06/07/2012

Attribuzione settori EA

Il quesito riguarda aziende che producono carta, mobili o pannelli di legno a partire da materiale di recupero (rifiuti quali carta da macero, trucioli o legno attraverso ditte esterne autorizzate al trasporto di rifiuti). Tali organizzazioni hanno una loro autorizzazione per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti non pericolosi.

Alcune di queste aziende hanno anche una centrale di generazione o cogenerazione di energia elettrica e/o di calore destinato al riscaldamento o a scopo produttivo.

Nei certificati SGA, il campo di applicazione riporterà la dicitura "Produzione di carta / pannelli / mobili" e tra i processi presenti nel sito, esplicherà quelli di frantumazione, cippatura, spappolamento, preparazione impasti, pressatura, ecc, e poi quelli di messa in riserva e recupero rifiuti e quelli di produzione di energia elettrica e/o termica.

In questi casi sul certificato verrà riportato il settore EA specifico dell'attività dell'azienda (6 o 7 o 23e).

Si chiede se, a fianco del settore principale, dovranno essere riportati anche tutti i settori EA secondari, quali il EA24 per il recupero rifiuti ed il EA25 per la produzione di energia elettrica o termica.

Il quesito è significativo perché riguarda anche la competenza del Gruppo di Audit.

RISPOSTA CASO 47

La corretta identificazione dei settori EA applicabili all'organizzazione è importante soprattutto per determinare la competenza del GVI e l'effettivo possesso dell'accREDITAMENTO da parte dell'OdC per il certificato in questione.

Il quesito solleva comunque tre aspetti che possono essere esaminati distintamente.

Per quanto riguarda la descrizione nello scopo del certificato delle attività e dei processi, questi devono essere riportati secondo i criteri stabiliti dal §7 del RT-09 (devono essere riportate "le tipologie di attività (processi) sotto il controllo dell'organizzazione incluse nel campo di applicazione del SGA certificato; il grado di dettaglio ragionevole potrà essere stabilito in funzione della complessità produttiva dell'organizzazione, ma dovrà sempre fornire l'idea dei possibili impatti ambientali collegati").

Riportare nel certificato dettagli descrittivi dei processi quali "recupero rifiuti" o "autoproduzione di energia elettrica tramite cogenerazione a gas metano" è corretto.

Il secondo aspetto è la competenza del GVI. Questa va gestita ricordando che il GVI deve includere le competenze per (tutte) le attività oggetto di verifica. Questo principio deve essere declinato dagli OdC tenendo in considerazione la rilevanza delle diverse attività e dei processi in questione rispetto ai processi principali dell'organizzazione.

Il settore EA24 (recupero rifiuti) è particolarmente critico per l'esistenza di legislazione specifica e sanzioni specifiche, anche penali, e per la sua rilevanza verso terzi (vengono sempre recuperati rifiuti prodotti da terzi grazie ad autorizzazioni rilasciate da autorità pubbliche). Per le VI in aziende in cui siano presenti attività di recupero rifiuti, il GVI deve includere auditor qualificati nel settore EA24 o, perlomeno, ove le attività di recupero non siano particolarmente complesse o significative, auditor dotati di competenze adeguate nel settore. Il GVI inoltre dovrà essere fornito di adeguati strumenti di lavoro (liste di controllo, linee guida, ecc.).

Per quanto riguarda il caso della produzione di energia, si ritiene opportuno lasciare alla responsabilità dell'OdC la scelta sul livello di competenza da garantire all'interno del GVI e sui criteri di scelta. Ove la produzione di energia sia un processo particolarmente rilevante e impattante e oggetto di autorizzazione specifica o requisiti specifici (es.: potenza maggiore di 20 MW) o di accordi con amministrazioni pubbliche o gestori di servizi di pubblico interesse (es.: acquisizione di certificati bianchi o cessione di energia alla rete), si raccomanda agli OdC di inserire auditor qualificati nel settore EA25 o comunque dotati di adeguate competenze nel settore.

Il terzo aspetto sollevato dal quesito riguarda l'eventuale inserimento sul certificato dei settori EA secondari.

A questo proposito si ritiene non appropriato riportare sul certificato settori propri di attività che sono parti integranti e imprescindibili del processo principale; non sembra infatti opportuno inserire il codice EA39 in una cartiera per la presenza di un impianto di depurazione conto proprio o il EA17 in una azienda alimentare per la presenza dell'officina di manutenzione meccanica.

Si ritiene opportuno che il settore EA secondario sia indicato sul certificato qualora l'attività sia svolta conto terzi.

Si ritiene necessario che il settore EA secondario sia indicato sul certificato quando il possesso di una certificazione accreditata sia condizione necessaria all'organizzazione per acquisire finanziamenti o altre condizioni particolari nell'ambito di accordi con la Pubblica Amministrazione (es.: riduzione di garanzie finanziarie, estensione della durata di una autorizzazione, ecc.); ciò allo scopo di prevenire messaggi equivoci quando l'OdC non sia in possesso dell'accreditamento per tutti i settori EA, principale e secondari, pertinenti l'organizzazione.

Si ricorda infine di applicare correttamente quanto indicato in proposito dal RG-01.

Si conferma che i GVI devono essere competenti su tutti i settori, principale e secondari, indicati nel certificato.

In ogni caso, la decisione di includere o non includere auditor qualificati nei settori secondari e/o di indicare o meno sul certificato i settori EA secondari deve essere giustificata in modo documentato e assunta da personale competente.

CASO 48 - Discusso nel GdL SGA del 15/10/2012

Alcune aziende, in particolare del settore EA 28, forniscono ai loro clienti il servizio della messa in sicurezza e/o della bonifica di materiali contenenti fibre di amianto e si avvalgono a questo scopo di subfornitori dotati dei necessari titoli autorizzativi, mezzi e competenze. Tali aziende possono avere necessità che venga espresso nello scopo del certificato di conformità alla ISO 14001 il processo di "gestione" o "controllo" "della bonifica di materiali contenenti fibre di amianto".

Si chiede se sia possibile, con una dicitura che espliciti l'affidamento in subappalto, inserire il riferimento a questo processo (o simili) effettivamente valutato sul campo dai nostri ispettori e gestito dall'organizzazione.

Questo per non omettere comunque dal certificato un'attività che fa parte di quelle svolte dall'organizzazione e che è prevista dai contratti acquisiti dai committenti.

RISPOSTA CASO 48

Dal punto di vista della correttezza del certificato, occorre fare riferimento al requisito essenziale di riportare sul certificato esclusivamente attività che siano state oggetto di verifica. Pertanto, accertato che l'organizzazione certificanda svolga l'attività in questione (gestione o controllo della bonifica tramite terzi), che tale attività sia compresa nel campo di applicazione del sistema di gestione (ovvero che siano in essere procedure di gestione o controllo) e che sia stata oggetto di verifica da parte dei GVI dell'ODC, non si rilevano requisiti normativi che impediscano di procedere come da voi richiesto.

Il caso in esame tuttavia è particolarmente delicato; occorre infatti considerare che:

- Le attività di messa in sicurezza o bonifica possono essere oggetto di appalti pubblici.
- Le attività in oggetto prevedono specifiche autorizzazioni, adeguati mezzi e competenze, adempimenti tecnico-amministrativi specifici per l'avvio e la gestione dei lavori.
- La messa in sicurezza o bonifica di materiali contenenti fibre di amianto comporta criticità per la salute e per l'ambiente.
- La formulazione di scopi complessi sui certificati non favorisce la trasparenza e la facile comprensione dell'oggetto della certificazione da parte degli interessati.

Pertanto, pur non vietandola, si sconsiglia di inserire nello scopo tale attività svolta da terzi e si ritiene comunque necessario, volendo farlo, assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- Le attività di "gestione" o "controllo" devono essere verificate anche con verifiche in cantiere
- I GVI devono verificare anche che il personale dell'organizzazione certificanda abbia adeguate competenze pertinenti l'attività eseguita dai terzi.
- I GVI devono essere a loro volta competenti sull'attività eseguita dall'impresa terza.
- La formulazione della dicitura sul certificato deve far intendere senza possibilità di equivoco che l'attività non viene fatta in proprio.

CASO 49 - Discusso nel GdL SGA del 15/10/2012

Un'organizzazione è in possesso di un certificato sul quale è riportato uno scopo così formulato "Produzione, vendita e commercializzazione di xxxx".

L'organizzazione possiede una rete commerciale con punti di vendita diretta ed a marchio in franchising ed espone il certificato anche nei punti vendita.

Quale è l'approccio corretto per la programmazione delle visite ispettive presso i punti vendita?

RISPOSTA CASO 49

Se nessun punto vendita fosse stato inserito nelle visite ispettive di certificazione (e poi nel programma triennale di verifiche ispettive) la situazione descritta sarebbe fuorviante e non accettabile.

L'attività di "vendita", in quanto inserita nello scopo, deve essere stata verificata; quindi uno o più punti vendita devono essere stati oggetto di audit sul posto.

Analogo ragionamento per i "luoghi" dove si svolge la commercializzazione (uffici, magazzini, negozi).

Se l'organizzazione volesse che gli indirizzi dei punti vendita fossero inseriti nel certificato, come sede operativa esplicitamente indicata, ogni negozio riportato nello scopo deve essere sottoposto ad audit sul posto oppure deve essere verificato un campione dei siti inseriti in conformità alle regole applicabili ai casi multisito.

CASO 50 - Discusso nel GdL SGA del 14/10/2013

Un'organizzazione ha certificato il proprio SGA per l'erogazione conto terzi di servizi vari nel settore (IAF 31a) del Trasporto di persone (es: rimessaggio autobus, rifornimento, rabbocchi, pulizia e lavaggio).

La stessa organizzazione eroga anche servizi di biglietteria, gestione sanzioni amministrative, gestione centralino e portierato. Queste attività sono completamente indipendenti e separate da quelle comprese nello scopo del certificato e sono escluse dal campo di applicazione del SGA.

Si chiede se sia comunque necessario ai sensi del RT 09 richiedere all'organizzazione l'evidenza di "una adeguata conoscenza dei problemi e da un programma di estensione"?

RISPOSTA CASO 50

Considerato che le attività in questione sono "completamente indipendenti e separate da quelle comprese nello scopo del certificato", si può pensare che si tratti di "unità operative" distinte, cioè che vi sia una "chiara autonomia organizzativa" degli elementi separati (UNI TR 11331, §3.2). In questo caso è possibile l'esclusione dallo scopo.

In queste condizioni, qualora i servizi inclusi e quelli esclusi dallo scopo siano tutti erogati in un determinato territorio, si richiede "una adeguata conoscenza dei problemi". Ciò allo scopo di poter escludere che si tratti di un caso di "cherry picking", approccio non ammesso dal UNI TR 11331, §3.2.

Nel caso in esame, la limitata criticità ambientale delle attività escluse – anche paragonate a quelle incluse – può essere considerata "adeguata conoscenza" per escludere che si tratti di "cherry picking".

Qualora non vi fosse una "chiara autonomia organizzativa", il livello degli approfondimenti necessari per acquisire una conoscenza adeguata ad escludere il "cherry picking" dovrebbe essere più elevato.

Devono essere in ogni caso rispettate le condizioni poste dal RT09, §7.1 sulle modalità con cui esplicitare chiaramente nel certificato la limitazione dello scopo del certificato.

CASO 51 - Discusso nel GdL SGA del 14/10/2013

Un'organizzazione ha certificato il proprio SGQ/SGA per l'erogazione di servizi di pulizia civile e sanitaria e solo SGQ per l'erogazione di servizi di pulizia industriale e lavanderia industriale (relative a mezzi di trasporto): essendo le 2 attività completamente indipendenti e separate, è comunque necessario, ai sensi del RT 09, richiedere all'organizzazione, per SGA, l'evidenza di "una adeguata conoscenza dei problemi e da un programma di estensione"?

RISPOSTA CASO 51

Considerato che le attività in questione sono "completamente indipendenti e separate da quelle comprese nello scopo del certificato", si può pensare che si tratti di "unità operative" distinte, cioè che vi sia una "chiara autonomia organizzativa" degli elementi separati (UNI TR 11331, §3.2). In questo caso è possibile l'esclusione dallo scopo.

In queste condizioni, qualora i servizi inclusi e quelli esclusi dallo scopo siano tutti erogati in un determinato territorio, si richiede "una adeguata conoscenza dei problemi". Ciò allo scopo di poter escludere che si tratti di un caso di "cherry picking", approccio non ammesso dal UNI TR 11331, §3.2.

L'adeguatezza della conoscenza può essere determinata da alcuni fattori che l'OdC può prendere in considerazione, tra cui, ad esempio, la criticità ambientale delle attività escluse. Tanto maggiore la loro criticità ambientale, anche in confronto alla criticità di quelle comprese, tanto maggiore deve essere il livello di conoscenza.

Indipendentemente dalla criticità ambientale, se si ha certezza documentata che non sussistono problemi di conformità nelle parti escluse, non ci si trova in condizioni di "cherry picking".

La presenza di un programma di adeguamento relativo alle eventuali criticità e/o di estensione dello scopo del certificato può essere considerata un elemento che contribuisce a dimostrare l'adeguata conoscenza.

Qualora non vi fosse una "chiara autonomia organizzativa", il livello degli approfondimenti necessari per acquisire una conoscenza adeguata ad escludere il "cherry picking" deve essere più elevato.

Devono essere in ogni caso rispettate le condizioni poste dal RT09, §7.1 sulle modalità con cui esplicitare chiaramente nel certificato la limitazione dello scopo del certificato..

CASO 52 – Discusso nel GdL SGA del 4 Aprile 2014

Per l'iscrizione all'albo gestori ambientali, categoria 8, la camera di commercio concede la riduzione della fidejussione del 50% se l'azienda è certificata 14001 e se il campo di applicazione contiene l'intermediazione dei rifiuti.

Una azienda è certificata ISO14001 con il seguente campo di applicazione "Erogazione di servizi nell'ambito delle attività ambientali e di protezione ambientale con pronto intervento e supporto in caso di incidenti ambientali attraverso le attività di consulenza tecnica, progettazione e gestione di impianti di bonifica, sopralluoghi e monitoraggi ambientali" ed è iscritta all'albo dei gestori rifiuti per la categoria 9D. Si chiede se, al fine di non penalizzare l'azienda, si possa estendere il certificato alla intermediazione dei rifiuti (categoria 8) e riservarsi di effettuare una verifica supplementare non appena si sia perfezionata l'iscrizione all'albo.

RISPOSTA CASO 52

L'estensione dello scopo del certificato senza audit non è possibile. Il fatto che la certificazione sia utilizzata per la riduzione della fidejussione, che costituisce una garanzia per la collettività, rende questo vincolo ancor più significativo. Va notato inoltre che l'azienda può chiedere la riduzione della fidejussione negli anni successivi la certificazione.

CASO 53 – Discusso nel GdL SGA del 4 Aprile 2014

Abbiamo rilasciato una certificazione integrata SGQ e SGA con il seguente scopo "Progettazione, produzione e posa in opera di (...) mediante i processi di taglio dei profili e assemblaggio dei componenti". Abbiamo eseguito la 1° sorveglianza (integrata) dopo la certificazione presso la sede del cliente. L'azienda non aveva disponibilità di cantieri ed abbiamo concesso ulteriori 3 mesi per la verifica in cantiere.

Ad oggi, e forse per altri mesi, l'azienda non ha a disposizione altri cantieri.

Per la certificazione SGQ utilizzeremo l'opzione del RT-05 che prevede un audit documentale sulle attività di cantiere. Questa possibilità è applicabile anche al SGA o dobbiamo operare la sospensione sino alla disponibilità del cantiere?

RISPOSTA CASO 53

Si ritiene fattibile utilizzare l'opzione di effettuare un audit documentale nel caso di accertata indisponibilità di cantieri anche per lo schema SGA.

Ad oggi questo è previsto solo per lo schema SGQ proprio in virtù dell'applicazione del Regolamento Tecnico RT-05 ma, che considerando il periodo di crisi, si considera applicabile la deroga anche per lo schema SGA. Si ricorda che la verifica per via documentale è concessa solo per una volta nel triennio.

CASO 54 – Discusso nel GdL SGA del 4 Aprile 2014

La norma IAF MD 1: 2007, § 3.0.3 prescrive "The organization's management system shall be under a centrally controlled and administered plan and be subject to central management review. All the relevant sites (including the central administration function) shall be subject to the organization's internal audit program and all shall have been audited in accordance with that program prior to the certification body starting its audit".

E' corretto interpretare che questo requisito si applica a tutte le tipologie di audit, incluse le sorveglianze, dato che non è specificato che si applica alle sole visite di certificazione?

RISPOSTA CASO 54

Si ricorda innanzi tutto che il capitolo 3 della norma IAF MD1 specifica le condizioni per cui una organizzazione può essere certificata con il criterio "multisite"; tali condizioni riguardanti l'organizzazione devono essere verificate dall'OdC.

L'OdC deve valutare nel merito i programmi di audit proposte dalle organizzazioni e in particolare può accettare che non tutti i siti siano verificati annualmente ove l'organizzazione sia in grado di dare evidenza di avere stabilito il programma di audit tenendo conto di tutti i propri siti compresi nel campo di applicazione del certificato, della pertinenza dei siti rispetto al campo di applicazione ed agli obiettivi del programma di audit, dell'importanza degli aspetti ambientali, dei risultati dei precedenti audit e di ogni altro aspetto rilevante e giustificato le scelte.

Va sottolineato che l'applicazione del criterio di campionamento da parte dell'OdC deve essere compensato da particolare affidabilità del processo di audit interno.

CASO 55 – Discusso nel GdL SGA del 4 Aprile 2014

Un certificato ISO 14001 di una azienda del settore EA14 non riporta nello scopo di certificazione il processo di produzione di energia elettrica sebbene nell'azienda fosse presente un impianto di cogenerazione di potenza superiore a 1 MW. Il comportamento dell'OdC è conforme ai requisiti del RT09?

RISPOSTA CASO 55

Il quesito solleva diverse questioni inerenti, oltre lo scopo del certificato, la competenza degli ispettori ed i settori EA secondari. Tali aspetti sono stati discussi al Gruppo di Lavoro Ambiente (si veda il quesito 47)